

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 247

presentata dai Consiglieri regionali
MURA - PIGA - MUNDULA

il 15 febbraio 2021

Conservazione, salvaguardia e sfruttamento sostenibile dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di scongiurare la scomparsa dei ricci (*Paracentrotus lividus*) dai mari sardi e di avviare un piano di salvaguardia a medio-lungo periodo in quanto la situazione appare ormai molto grave e necessita di contromisure robuste per la salvaguardia immediata, disponendo la sospensione totale della raccolta dei ricci per almeno tre anni.

Bisogna innanzitutto segnalare il fatto che il riccio di mare è una specie vivente che, in termini generali, non gode di particolari regimi di tutela ambientale. L'unico riferimento è dato dalla Convenzione di Berna (cui l'Italia ha aderito), la quale prevede che qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III (in cui è presente anche il riccio di mare) è disciplinata in maniera tale da non causare l'estinzione della specie medesima. La proposta di sospendere integralmente la pesca del riccio di mare, per un periodo minimo di tre anni, lungo l'intero perimetro costiero delle Sardegna e delle sue isole minori, va esattamente nella direzione indicata nella su menzionata Convenzione e risulta quanto mai necessaria al fine di favorire il ripopolamento dei fondali intorno alla nostra Isola e tutelare la sopravvivenza della specie.

Come ben noto, infatti, il riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), è oramai in via di rapida scomparsa dal mare che circonda la Sardegna, a causa del loro pesante prelievo a fini gastronomici, ad opera dei pescatori professionisti. Bisogna poi aggiungere i ricci prelevati dalla pesca amatoriale e quelli, incalcolabili, frutto di pesca abusiva. In proposito, non si contano più i sequestri da parte delle forze dell'ordine.

Il rapporto dell'Agenzia AGRIS del 14 ottobre 2019, predisposto nell'ambito della campagna di monitoraggio dei ricci nei mari sardi, restituisce una rappresentazione drammatica della situazione in atto. La pesca dei ricci è passata, da un livello stagionale e marginale degli anni '80 del secolo scorso (concentrata principalmente su Alghero e Cagliari), ad assumere caratteristiche e dimensioni di fatto industriali.

Da un'indagine, relativa al monitoraggio della pesca professionale, svolta in diversi punti vendita del cagliaritano, ad opera dell'Università degli studi di Cagliari, è risultato come, dal 2002 fino al 2019, la percentuale dei ricci sotto taglia (cioè con diametro della teca inferiore ai 50 mm) sia stata costantemente del 50 per cento del quantitativo di volta in volta sbarcato.

In 10 anni (2009-2019), sulla base dei dati contenuti nei libretti annuali, in cui devono essere annotati il numero dei ricci pescati dai pescatori professionisti, risultano registrati ben 25.320.776 esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*). Non sfugge tuttavia che si tratti, comunque, di una stima per difetto in quanto il dato preso in esame risulta incompleto a causa del fatto che circa il 35 per cento dei pescatori professionisti non riconsegna il libretto. Inoltre, nelle quattro aree marine protette (AMP) e monitorate (Asinara, Tavolara, Sinis, Capo Caccia), il riccio, una volta abbondante, è in via di rarefazione rapida; l'unica AMP dove la popolazione è in lieve crescita è quella dell'Asinara, dove la pesca del riccio è rigorosamente vietata;

L'Agenzia AGRIS conclude evidenziando come "il depauperamento eccessivo porterebbe sicuramente all'impossibilità, per i popolamenti, di resistere all'impatto umano e dunque precluderebbe la loro resilienza con conseguenze sia per gli ecosistemi litorali sia per i pescatori di ricci che vedrebbero venir meno la loro fonte di reddito".

Il tema riguarda tutti i livelli di governo del territorio a partire dai comuni costieri, alcuni dei quali stanno adottando provvedimenti volti alla salvaguardia del riccio di mare nei rispettivi ambiti di competenza. Il Comune di Sant'Antioco, ad esempio, ha adottato, nel gennaio dello scorso anno, una delibera votata all'unanimità dal Consiglio comunale ed anche dai Comuni di Calasetta e Portoscuso, attraverso cui chiede alla Regione, in maniera accorata, di disporre un blocco totale alla pesca dei ricci di mare, per almeno due anni, contro l'impovertimento dei fondali lungo le coste di tutta risola.

Accogliendo la petizione popolare che 7.087 cittadini hanno trasmesso al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed all'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna, la presente proposta di legge prevede una sospensione di tre anni della pesca dei ricci di mare, l'avvio di monitoraggi marini e l'adozione di provvedimenti di sostegno ai pescatori temporaneamente impossibilitati alla pesca. Con la presente proposta di legge si prevede, infine, il completo trasferimento di tutte le competenze sull'intera materia di governo e programmazione che riguarda i ricci di mare a favore dell'Assessorato regionale dell'ambiente e delle rispettive articolazioni.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in via transitoria e nelle more di una più ampia e completa riforma in materia di pesca e acquacoltura, modifica parzialmente la vigente legislazione regionale inerente l'esercizio di funzioni in materia di pesca e acquacoltura in acque marine, salmastre e dolci, di competenza della Regione, avuto riguardo alle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in ossequio ai principi della riforma della politica comunitaria della pesca, persegue le seguenti finalità:

- a) scongiurare la scomparsa dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), dai fondali intorno alla Sardegna ed avviare un piano di salvaguardia a breve e medio periodo al fine di favorirne la permanenza;
- b) concentrare in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente tutte le competenze inerenti programmazione strategica, valorizzazione produttiva e governo delle attività in materia di salvaguardia e sfruttamento dei ricci di mare;
- c) tutelare la biodiversità marina e le risorse ittiche per le generazioni presenti e future;
- d) perseguire lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della produzione della pesca del riccio di mare in conformità con le norme comunitarie;
- e) favorire le opportunità occupazionali ed il ricambio generazionale delle attività economiche anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori della pesca;
- f) tutelare il consumatore in termini di valorizzazione della qualità della produzione dei ricci di mare e della trasparenza informativa;
- g) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla pesca dei ricci di mare.

Art. 2

Attribuzione di competenze

1. A parziale modifica delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20, dell'articolo 15 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva, salvaguardia e sfruttamento sostenibile dei ricci di mare sono trasferite all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ed alle rispettive articolazioni.

Art. 3

Divieti

1. Nei mari della Sardegna, lungo tutto il perimetro costiero, ivi compresi i mari attorno alle isole minori, sono vietate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni e comunque fino alla data del 31 dicembre 2024.

2. Durante tutto il periodo di sospensione assoluta della raccolta, ogni esemplare di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), di qualsiasi taglia, prelevato in qualsiasi circostanza, con qualsiasi modalità, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, è rigettato immediatamente in mare nel medesimo sito di prelievo.

3. Il pescatore subacqueo professionale, il pescatore marittimo professionale ed il pescatore sportivo o amatoriale sono tenuti a rispettare tassativamente le previsioni di cui alla presente legge.

Art. 4

Piano di salvaguardia

1. Durante il periodo di blocco assoluto della pesca del riccio di mare, lungo le coste di tutta la Sardegna e delle sue isole minori, l'As-

sensorato regionale della difesa dell'ambiente effettua un monitoraggio scientifico per verificare il grado di ripopolamento raggiunto e definire un piano di salvaguardia con l'individuazione di specifiche zone di ripopolamento con divieto integrale e permanente di pesca al fine di salvaguardare la presenza della specie del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), nei fondali costieri della Sardegna.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base dei dati scientifici e della consistenza delle risorse biologiche, rilevate attraverso le indagini di cui al comma 1, con appositi decreti da emanare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale della pesca, individua e delimita, lungo i litorali marini antistanti il territorio della Sardegna e delle sue isole minori, le zone in cui fissare il divieto assoluto, integrale e permanente di pesca del riccio di mare.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sulla base dei dati scientifici inerenti il ripopolamento e la consistenza delle risorse biologiche, al termine del triennio di sospensione totale della pesca di cui all'articolo 3, stabilisce il calendario ed i quantitativi di raccolta del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), effettivamente sostenibili per la Sardegna.

Art. 5

Fondo di solidarietà

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale a favore dei pescatori subacquei professionali e dei pescatori marittimi professionali, dediti alla pesca dei ricci di mare, le cui risorse sono destinate alla concessione di un ristoro economico mensile, da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, per tutto il periodo di blocco effettivo della pesca dei ricci, al fine di alleviare gli effetti economici negativi da ciò derivanti e sostenere la successiva ripartenza produttiva delle rispettive attività.

2. È consentito un aiuto economico del 100 per cento per compensare i danni economici subiti rispetto al fatturato medio prodotto dai pescatori professionali nei tre anni precedenti l'en-

trata in vigore della presente legge.

Art. 6

Interventi per la protezione del mare e la gestione delle risorse acquatiche

1. Al fine di sostenere lo sforzo di ripopolamento del riccio di mare nei fondali marini della Sardegna, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, per le finalità di cui alla presente legge e tenuto conto delle indicazioni della ricerca scientifica, adotta un Piano triennale di protezione delle risorse acquatiche per gli anni 2021-2023 attraverso l'adozione di misure volte a monitorare costantemente il rispetto dei divieti e preservare la qualità dell'ambiente marino, anche attraverso il recupero di eventuali rifiuti solidi e liquidi, con il coinvolgimento diretto dei pescatori subacquei professionali e dei pescatori marittimi professionali.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 4.500.000 per il triennio 2022-2024.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

missione 01 - programma 02 - titolo 1

2021	euro	1.500.000
2022	euro	1.500.000
2023	euro	1.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2021	euro	1.500.000
2022	euro	1.500.000
2023	euro	1.500.000

Art. 8

Procedura di notifica ed entrata in vigore

1. La presente legge è notificata alla Commissione europea e le disposizioni in essa contenute in materia di aiuti di Stato entrano in vigore dopo l'approvazione della Commissione stessa.